

## COLLEGIO DI NAPOLI - DEC. N. 9739/2019 - PRES. CARRIERO - REL. FEDERICO

**Deposito a risparmio – clausole contrattuali – deroga alle norme sulla rappresentanza legale di incapaci – invalidità (cod. civ., art. 320).**

**Sono invalide le clausole contrattuali che derogano alla disciplina prevista in materia di rappresentanza legale di incapaci per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (IMCS).**

### FATTO

In data 21.02.2008, il ricorrente e il coniuge aprivano un libretto di risparmio «fascia di età ...A » con intestazione alla figlia minore d'età.

Dopo la separazione consensuale dalla madre della minore nell'anno 2013, il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della figlia, rappresentava di essere venuto a conoscenza dell'effettuazione di prelievi senza il proprio consenso e chiedeva all'intermediario, con reclamo del 30.06.2018, di rifiutare le operazioni di prelievo effettuate disgiuntamente da uno dei genitori e di modificare le condizioni contrattuali, con il passaggio dall'operatività in forma disgiunta a quella in forma congiunta.

A causa del mancato accoglimento del reclamo adiva questo Arbitro e chiedeva «condannare ... a passare le operazioni di prelievo sul libretto intestato alla minore ... n. 744 da forma disgiunta a forma congiunta da parte gli esercenti la patria potestà; a dichiarare la responsabilità di \*\*\*\*\* in merito a prelievi compiuti disgiuntamente da parte di uno solo dei genitori dopo la notifica di non disponibilità del credito da parte del qui ricorrente; a dichiarare la nullità/annullabilità/inapplicabilità di eventuali clausole che stabiliscano per il passaggio da forma disgiunta a congiunta della richiesta di entrambi i genitori in quanto in contrasto con le norme del codice civile, imperative, inderogabili e poste a tutela dei minori e della patria potestà; a dichiarare la nullità/annullabilità/inapplicabilità delle clausole contrattuali che prevedono il prelievo disgiunto degli esercenti la patria potestà di somme di euro 2.500,00, addirittura in forma giornaliera, in quanto in contrasto con le norme imperative, (norme inderogabili), che prevedono di compiere gli atti di straordinaria amministrazione in forma congiunta e con l'autorizzazione del giudice tutelare; condannare \*\*\*\*\* alla rifusione delle spese e quanto altro previsto secondo legge».

L'intermediario si costituiva ritualmente e rappresentava che, sulla base della disciplina legale dei libretti intestati ai minori di età, entrambi i genitori, salvo eccezioni da valutare all'atto della stipula del contratto o in caso di perdita della potestà genitoriale da parte di uno dei genitori, erano abilitati ad operare disgiuntamente entro i limiti di importo normativamente stabiliti, concludendo per il rigetto del ricorso. nonché con il codice civile.

### DIRITTO

Il ricorrente ha sottoposto al Collegio la questione della legittimità della richiesta della modifica delle condizioni di prelievo con riferimento ad un libretto di risparmio intestato alla figlia minore di età.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, nell'anno 2013 i coniugi procedevano alla separazione consensuale con affidamento condiviso delle figlie minori e, statuivano, in merito al libretto di risparmio, che i prelievi potevano essere effettuati, con il consenso di entrambi, soltanto in caso di estrema necessità e per l'esclusivo interesse della minore.

Invero, il ricorrente non ha documentato né tale accordo, né ha allegato le condizioni della separazione consensuale sì che nessun rilievo può essere asserito, ma non

documentati accordi tra i coniugi, fermo restando che l'eventuale inosservanza delle condizioni della separazione, ancorché attinenti all'impiego dei risparmi portati dal libretto posto a base del ricorso, non può essere dedotto innanzi a questo Collegio.

(...)

Il documento contrattuale sottoscritto dai genitori in data 21.02.2008 reca l'espressa sottoposizione del rapporto alla disciplina legale della potestà dei genitori e richiama, quale disciplina del deposito, non soltanto l'art. 5 del decreto-legge 30.09.2003, conv. con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, ma anche il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 ottobre 2004 (successivamente modificato dal d.m. 29 febbraio 2016).

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.m. 6.10.2004, nella formulazione vigente al momento della sottoscrizione, «I libretti di risparmio postale intestati ai minori di età sono aperti con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per fasce d'età, l'utilizzo e la gestione direttamente da parte dei minori intestatari ovvero mediante i loro rappresentanti legali».

Il libretto posto a base del ricorso, aperto su richiesta congiunta dei genitori della minore intestataria, rientra nella categoria dei libretti nominativi speciali, intestati a minore di età, sottoposti ad una disciplina peculiare rispetto a quella prevista per i libretti di risparmio nominativi.

Come risulta dal foglio informativo allegato dalle parti, il prodotto finanziario è articolato in tre tipologie corrispondenti a diverse fasce di età del minore, fermo restando l'esclusione di versamenti che determinino un saldo contabile superiore a 10.000 euro.

La "fascia A" si riferisce ai depositi intestati a minori dalla nascita al compimento dei dodici anni. La "fascia B" riguarda i depositi intestati a minori dal giorno successivo al compimento dei dodici anni ai quattordici anni. La "fascia C" dal giorno successivo al compimento dei quattordici anni ai diciotto anni. Con riferimento alle operazioni di versamento/prelievo, il minore è ammesso a prelievi entro euro 25,00 al giorno e euro 200,00 al mese nella fascia B, ovvero entro euro 40,00 al giorno e euro 400,00 al mese nella fascia C.

Il contratto posto a base del ricorso prevede che «gli esercenti la potestà genitoriale possono compiere disgiuntamente operazioni di versamento e prelievo sul libretto con il limite massimo giornaliero di euro 2.500; nessun limite è previsto per le operazioni effettuate congiuntamente dai genitori».

L'operazione di prelievo di somme dal libretto, quale atto di straordinaria amministrazione, può essere compiuto dai genitori soltanto congiuntamente nel rispetto dell'art. 320 c.c.

Pertanto, la riferita clausola contrattuale confligge con la disciplina inderogabile della responsabilità dei genitori ex art. 320 ss. c.c.

Nessun rilievo può essere ascritto al d.m. 9 gennaio 2013 recante la disciplina dell'emissione di un libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età. Tale normativa non configura una disciplina legale integrativa del regolamento contrattuale e, in caso di conflitto, le previsioni del decreto non possono sostituire le clausole contrattuali non conformi.

La costituzione del vincolo contrattuale tra emittente e intestatario del libretto si forma sulla base del regolamento contrattuale accettato al momento della sottoscrizione con l'espresso richiamo al d.m. 6 ottobre 2004.

Né i successivi decreti ministeriali intervenuti nella disciplina dei libretti di risparmio postale nominativo speciale intestati ai minori di età possono modificare la disciplina del codice civile sulla responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. e sui poteri di rappresentanza e amministrazione ex art. 320 c.c.

L'art. 2, comma 4, d.m. 29 febbraio 2016 ha modificato la disciplina dei libretti intestati ai minori e ha statuito che «i rapporti relativi a libretti di risparmio postali già in essere alla data del 30 giugno 2002 continuano ad essere regolati dalle norme legislative vigenti

prima di tale data; agli stessi si applicano anche le disposizioni recate dall'art. 1, comma 2, lettera c, e commi 4 e 5 del presente decreto con riferimento ai libretti cartacei».

L'interpretazione di tale disposizione quale fondamento normativo dell'estensione della nuova disciplina ai rapporti instaurati dopo il 30 giugno 2002 non può prescindere dal rilievo che il decreto ha altresì sostituito la previsione dell'art. 7, comma 3, d.m. 6 ottobre 2004 statuendo che, nel caso di libretti intestati a minori di età, per la gestione dei libretti di risparmio postali nominativi intestati ai minori di età si applicano le disposizioni contenute nel codice civile per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo.

Tale disposizione esclude la derogabilità della disciplina del codice civile sulla responsabilità dei genitori e sui poteri di rappresentanza e di amministrazione.

Pertanto, i genitori, anche e soprattutto in caso di separazione, possono prelevare le somme che costituiscono il risparmio dei propri figli soltanto rispettando la disciplina legale stabilita ex art. 320 c.c.

Né una clausola contrattuale può validamente derogare a disposizioni normative rivolte ad assicurare l'interesse del minore consentendo ad un genitore, senza il consenso dell'altro, di prelevare importi significativi sotto il profilo economico.

La domanda relativa all'accertamento della responsabilità dell'intermediario «in merito a prelievi compiuti disgiuntamente da parte di uno solo dei genitori dopo la notifica di non disponibilità del credito da parte del qui ricorrente» non può essere accolta.

L'integrale documentazione delle operazioni effettuate consente di affermare che il rapporto è stato movimentato attraverso depositi di somme, con l'effettuazione di due prelievi, uno di euro 100,00, in data 12 giugno 2018 e uno di euro 1.000,00 in data 18 giugno 2018, vale a dire prima della comunicazione del ricorrente dell'intervenuta separazione con richiesta di blocco dell'operatività disgiunta.

Fermo restando che la documentazione allegata non consente di individuare l'autore dei due prelievi, nessuna somma risulta essere stata prelevata dopo la notifica della dichiarazione di non disponibilità del credito.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta incidentalmente l'invalidità parziale della clausola relativa al prelievo disgiuntivo di somme fino a € 2.500,00 nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione (....omissis....)**